



REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Approvato nella seduta del giorno 28/07/2011

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI CALTAGIRONE

PRESO ATTO

delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione professionale continua per cui :

1. ai sensi dell'art. 29, co 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale valuta e approva i programmi di formazione professionale continua predisposti dagli Ordini territoriali;
2. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs. 139/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali:
 - a) adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi da questi predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;
 - b) predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i programmi di formazione professionale continua contenenti attività formative aventi ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, indicate nel relativo Elenco di cui all'art. 3, co. 2;
 - c) attuino i programmi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;
 - d) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative.
 - e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi;
3. il Consiglio Nazionale favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa degli Ordini territoriali, anche attraverso eventi formativi e attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005,

adotta il seguente Regolamento.

Art. 1

Scopo del Regolamento

1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio dell'Ordine territoriale di CALTAGIRONE.
2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere rinvenuto nell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio dell'Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi
3. Il Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine di CALTAGIRONE è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale ed è conforme allo schema contenuto nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale.
4. L'attività del Consiglio Nazionale nel campo della formazione è disciplinata dall'art. 29, co. 1, lett. d), e), m) e p), del d.lgs. n. 139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale, rispettivamente, coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine, valuta e approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione.

Art. 2

Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua:

- a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
- b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
- c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico;
- d) è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

Art. 3

Attività di formazione professionale continua

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al successivo art. 5, costituiscono attività formative, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:

a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;

2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare, le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto civile e commerciale, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale –, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale.

Art. 4

Periodo formativo

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 5

Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.

2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto a:

a) acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali; è concessa facoltà alle iscritte, nei primi due anni successivi al parto, di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a distanza.

- b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione;
 - c) esibire all'Ordine territoriale di appartenenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.
4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
5. Per i nuovi iscritti all'albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione.
6. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1. Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l'iscritto può partecipare alle attività formative comprese nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine territoriale e approvati dal Consiglio Nazionale nonché alle attività formative direttamente accreditate dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005.

Art. 6

Attribuzioni e compiti dell'Ordine territoriale

1. L'attività istituzionale dell'Ordine territoriale comprende la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili iscritti negli albi, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Esso è ente formatore e regola il processo formativo ai fini della vigilanza dell'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.
2. In particolare l'Ordine territoriale:
- a) promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi, che invia al Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli artt. 8 e 9 del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.
 - b) allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di valutazione dei programmi, trasmette al Consiglio Nazionale copia del proprio Regolamento per la formazione professionale continua e di ogni successiva modifica ed integrazione;
 - c) favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annua;

3. Ai fini della vigilanza, l'Ordine territoriale può chiedere all'iscritto l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.

4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, l'Ordine è altresì responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. n. 139/2005.

5. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine territoriale al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss. del d.lgs. n. 139/2005, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari.

Art. 7

Crediti formativi professionali

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

2. Per la partecipazione agli eventi formativi ed alle attività formative a distanza, verranno riconosciuti all'iscritto i crediti formativi professionali attribuiti dal Consiglio Nazionale secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato dall'iscritto.

3. Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale.	1 ora = 3 crediti	max 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti.	1 ora = 3 crediti	max 15
c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna	max 10
d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	10 crediti	max 15
e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	4 crediti	max 4
f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.	5 crediti	max 5
g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali.	1 riunione = 1 credito	max 10
h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale.	1 riunione = 2 crediti	max 10

i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	1 riunione = 1 credito	max 10
l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari.	il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10

4. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), devono essere specificatamente inserite nei programmi predisposti dall'Ordine territoriale ed inviati al Consiglio Nazionale per l'approvazione. Relativamente a tali attività formative, l'Ordine deve indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative, di cui all'art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, illustrando altresì le modalità di controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all'attività formativa, la cui responsabilità compete all'Ordine territoriale di appartenenza dell'iscritto.

5. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di attività di formazione a distanza organizzate ed erogate dal Consiglio Nazionale, o da una struttura organizzativa da esso riconosciuta, che si considerano automaticamente accreditate.

Art. 8

Esenzioni

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

a) coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, purchè abbiano altresì maturato almeno venti anni di iscrizione all'Albo di un Ordine locale; ovvero

b) abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età.

2) Per maternità, per un anno;

a) l'iscritta deve presentare entro 6 mesi dalla nascita del figlio un certificato di nascita.

b) In caso di richiesta di esenzione per maternità così come disposto dal precedente punto, il minimo triennale di 90 crediti è ridotto del 50% per ciascun figlio nato nel triennio ed il limite annuale di 20 crediti non trova applicazione. Qualora la nascita abbia avuto luogo nel primo o nell'ultimo anno di triennio la riduzione potrà essere imputata al triennio formativo rispettivamente antecedente o successivo a quello della nascita a scelta dell'iscritta con facoltà di ripartirla anche tra i citati due trienni consecutivi. Tale riduzione potrà essere ripartita con l'altro genitore qualora questi sia a sua volta iscritto all'Albo.

c) Nel caso in cui la madre non sia iscritta all'Albo la riduzione spetterà interamente al padre iscritto all'Albo.

d) Le disposizioni del presente comma, si applicano anche in caso di adozione, per le adozioni rileva, in luogo della data di nascita, la data di pre-affidamento adottivo.

3. Possono essere esentati dagli obblighi inerenti alla FPC gli iscritti all'Albo che interrompono l'attività professionale per un periodo di almeno sei mesi a causa di :

- a) servizio militare volontario;
 - b) civile volontario,
 - c) assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
 - d) In deroga a quanto disposto dal precedente art. 5, nel caso in cui l'assenza dall'Italia che non comporti l'interruzione dell'attività professionale per un periodo di almeno 6 mesi, gli iscritti hanno diritto, proporzionalmente al periodo di assenza, all'esenzione dall'attività di formazione in aula e, corrispondentemente, ad assolvere gli obblighi inerenti la FPC utilizzando unicamente le attività di formazione a distanza. Conseguentemente, in tal caso il limite di 15 crediti formativi previsto dal precedente art. 3.7 deve intendersi aumentato di 1,25 crediti formativi per ciascun mese intero di assenza dall'Italia.
4. Possono essere esentati dagli obblighi inerenti alla FPC gli iscritti all'Albo che interrompono l'attività professionale per un periodo di almeno sei mesi a causa di :

- a) malattia grave;
- b) infortunio .

Nel caso di malattia grave o infortunio grave l'iscritto deve presentare entro 30 giorni dal verificarsi della causa di sospensione un certificato attestante la patologia rilasciato dal medico di famiglia.

- c) In deroga a quanto disposto dal comma 4 lettera a), nel caso in cui la malattia grave o l'infortunio grave che non comporti l'interruzione dell'attività per almeno sei mesi. gli iscritti hanno diritto, proporzionalmente al periodo di assenza, all'esenzione dall'attività di formazione in aula e, corrispondentemente, ad assolvere gli obblighi inerenti alla FPC utilizzando unicamente le attività di formazione a distanza. Conseguentemente, in tale caso il limite di 15 crediti formativi previsto dal precedente art. 5 deve intendersi aumentato di 1,25 crediti formativi per ciascun mese intero di durata della malattia o dell'infortunio.
 - d) Nel caso di iscritti i cui genitori, fratelli o figli versino in stato di invalidità non inferiore a quella necessaria per ottenere dall'Inps la pensione per l'invalidità civile, asseverata dagli organi sanitari, a decorrere dal triennio di accertamento dello stato di invalidità il minimo triennale di 90 crediti è ridotto del 50% e può essere assolto anche utilizzando unicamente le attività di formazione a distanza, ed il limite annuale di 20 crediti non trova applicazione.
5. Possono essere esentati dagli obblighi inerenti la FPC gli iscritti all'Albo che si trovino in altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. L'esenzione prevista spetta proporzionalmente alla durata dell'impedimento.
6. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine territoriale può effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
- c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

d) L'esenzione prevista dal presente punto spetta per periodi annuali interi di mancato esercizio di dette attività e la richiesta deve essere presentata e rinnovata annualmente.

8. Gli iscritti che intendono avvalersi delle disposizioni dei precedenti **commi (da 2 a 6)**, devono avanzare richiesta all'Ordine utilizzando il modello di autocertificazione "Allegato E", allegando la documentazione richiesta entro i termini previsti .
9. Il Consiglio Direttivo, verificata la spettanza dell'esonero temporaneo, determina per ogni iscritto la riduzione dell'obbligo annuale di FPC proporzionalmente alla durata del periodo di esenzione.
10. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Art. 9

Attuazione dei programmi

1. L'Ordine territoriale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 7, realizza – anche di concerto con altri Ordini territoriali – il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.
2. L'Ordine territoriale realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall'Ordine territoriale svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

Art. 10

Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi agli iscritti

1. L'Ordine territoriale riconosce i crediti formativi agli iscritti all'albo che partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative di cui all'art. 3, co. 1, lett a) e b). Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), l'Ordine territoriale attribuisce i crediti formativi secondo i criteri indicati all'art. 8.
2. Al fine di ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti formativi, gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione, entro tre mesi dalla fine dell'anno.
3. L'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).
4. L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate, comporta l'apertura del procedimento disciplinare in capo all'iscritto.
5. Il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del

singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. n. 196/2003. Le modalità di diffusione di tale dato sono rimesse ai singoli Ordini territoriali.

6. L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, anche a campione, con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, entro il 31 maggio dell'anno successivo, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi. Ai fini del controllo triennale l'Ordine richiede a ciascun iscritto che non risulti in regola sulla base dei dati in possesso dell'Ordine medesimo, le autocertificazioni di cui ai precedenti commi.
7. L'inosservanza dell'obbligo di formazione professionale continua accertata dal Consiglio per un triennio, ai sensi di quanto disposto dal precedente punto 6 art. 10 del presente regolamento, impedisce all'iscritto di partecipare nel corso del triennio successivo alle commissioni e ai gruppi di lavoro organizzati all'interno dell'Ordine. Detti iscritti inoltre, nel corso del triennio successivo non potranno essere segnalati dall'Ordine per ricoprire funzioni ed incarichi richiesti da terzi.

Art. 11 **Tirocinio**

1. Il tirocinio professionale ex art. 42 e seguenti del D. Lgs. n. 139/2005 non potrà, nel periodo corrispondente all'impedimento, essere compiuto presso un professionista iscritto all'Albo che chieda l'esonero dagli obblighi formativi per i seguenti motivi:
 - Servizio militare, servizio civile, malattia grave, infortunio o assenza dall'Italia, cause tutte che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi anche se a cavallo dei trienni;
oppure
 - Cause di forza maggiore prevista dall'art. 8 comma 5), che provochi anche un'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi .
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il Consiglio appena ricevuta la richiesta di esonero, è tenuto ad accertare l'esistenza di eventuali rapporti di tirocinio .
Una volta accolta la richiesta, il Consiglio provvederà immediatamente a darne notizia al tirocinante.
3. Il Tirocinio professionale ex art. 42 e sgg. D.Lgs. n. 139/2005 non potrà, essere compiuto presso un professionista iscritto all'Albo nei cui confronti sia stato accertato il mancato assolvimento nel corso del triennio precedente degli obblighi di FPC. Tale impedimento permane per tutto il triennio successivo.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, sarà cura dell'Ordine adottare tutte le misure atte a impedire che il tirocinante risulti penalizzato da atti del professionista.

Art. 12

Sanzioni disciplinari in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti

Nei confronti degli iscritti che non abbiano assolto puntualmente agli obblighi previsti dalle norme sulla FPC, il Consiglio dell'Ordine in maniera piena e in coerenza con "Le linee guida ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento dell'obbligo

formativo da parte degli iscritti”, approvato dal Consiglio Nazionale D.C.E.C., ha deliberato l’adozione dei seguenti provvedimenti sanzionatori :

- Assenza totale di crediti formativi: **sospensione fino a 6 mesi**;
- conseguimento di meno di trenta crediti formativi : **sospensione fino a 3 mesi**;
- conseguimento di numero di crediti formativi da trenta a sessanta: **sospensione fino a 1 mese**;
- conseguimento di numero crediti formativi oltre sessanta: **censura**.

Resta sempre la facoltà dell’Ordine, in alternativa, in caso di mancanza di pochi crediti formativi, di inviare una lettera di richiamo e di monito per un puntuale assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio successivo.

L’iscritto che incorre nella medesima violazione dell’obbligo formativo nel triennio successivo può essere punito con una sospensione non superiore a 12 mesi.

Art. 13

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia ai relativi allegati.

Art. 14

Allegati

1. I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento:

- Allegato E – Richiesta esenzioni;
- Le Linee guida ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti”, approvato dal Consiglio Nazionale D.C.E.C. , nella seduta del 13 ottobre 2010;
- Regolamento per gli Ordini territoriali per l’esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell’obbligo formativo degli iscritti, approvato dal Consiglio Nazionale D.C.E.C. , nella seduta del 13 ottobre 2010;

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 28 luglio 2011 e potrà essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine.